

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 643

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore COSSUTTA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 GIUGNO 2006

Tutela del patrimonio storico della lotta di liberazione

ONOREVOLI SENATORI. - La lotta per la liberazione ha interessato l'intero territorio del nostro paese; lungo tutta la nostra penisola, infatti, sono ancora in luce tracce, più o meno visibili, talvolta poste nel periodo post-bellico, a futura memoria, come cippi, lapidi, monumenti, stemmi, graffiti, iscrizioni e tabernacoli eretti a ricordo di luoghi e personaggi della lotta e talvolta case, cappelle, radure, valichi, trincee, camminamenti, strade e sentieri che fisicamente rappresentano il segno di un conflitto che ha opposto per anni milioni di uomini e di donne.

Tale patrimonio, un vero e proprio sentiero lungo migliaia e migliaia di chilometri, lega il nostro territorio come un filo ideale, capace di narrare, ricordare e far rivivere quegli anni che hanno poi portato al 25 aprile del 1945, giornata tra le più alte della nostra storia, giornata che ha liberato l'Italia dal nazifascismo, rendendola libera, proiettandola verso un futuro di democrazia, sconfiggendo l'oppressione, il terrore e la violenza.

Un patrimonio di reperti, insomma, che oggi, il più delle volte, tranne qualche rara eccezione, versa in uno stato di preoccupante degrado, lasciato all'incuria o all'abbandono della natura e del tempo.

In ogni nostra regione esistono testimonianze tangibili di quegli anni; su ogni nostra porzione di territorio è avvenuto qualcosa che rappresenta il segno di quelle lotte, tanto profondamente presenti, allora, nella coscienza collettiva, più di quanto non lo siano, oggi, nella memoria di tutti.

Al nord, come al centro, come al sud d'Italia. Ad esempio, in Piemonte dove ci furono 43.000 partigiani combattenti mobilitati fin dalle prime ore dopo l'armistizio dell'8 settembre, e dove la lotta per la liberazione

ebbe inizio con il martirio di Boves, incendiata per rappresaglia dai nazifascisti il 19 settembre del 1943, con il massacro di 32 persone inermi.

Oppure nel Lazio che conta 1.272 caduti su 10.000 combattenti, cui vanno aggiunti 187 civili torturati e uccisi nelle celle di Via Tasso o fucilati, come don Morosini, per avere ospitato patrioti, e dove 2.091 ebrei romani furono deportati nei campi di sterminio. Come in Campania, dove la Resistenza è simboleggiata soprattutto dal popolo di Napoli che, dal 26 al 30 settembre 1943, con le armi improvvisate di cui disponeva, sconfisse un esercito appoggiato da carri armati e artiglieria pesante.

In queste tre regioni italiane, prese solo ad esempio, così come in tutte le altre, esistono dei veri e propri percorsi di ricordi, contrassegnati in forme varie, concrete, episodiche o ideali, o poste per tramandare ai posteri il valore della lotta che si combattè.

A distanza di 60 anni dalla fine di quegli eventi, è giusto che lo Stato italiano assuma un impegno atto alla cura, conservazione e valorizzazione di quest'eredità storica che, ora, l'usura del tempo, gli agenti atmosferici e una sensibilità civica scarsa e non adeguata, hanno ridotto in più circostanze ad un semplice, o peggio ancora, sbiadito ricordo, ingiallito dal tempo e dalla memoria.

Il presente disegno di legge tende a diffondere una consapevolezza nuova e particolare per la tutela di queste testimonianze, diretta alla valorizzazione, alla loro fruizione pubblica o alla loro semplice e dignitosa cura, soprattutto per il valore che esse assicurano. La cura, la valorizzazione e la conservazione di tali tracce contribuisce, inoltre, a promuovere gli stessi valori di pace e di intesa tra i popoli, oggi tanto auspicati.

Un bagaglio vasto, grande e complesso che manifesta una straordinaria forza evocativa, come attesta l'interesse sempre maggiore di studiosi, appassionati o turisti che annualmente visitano i luoghi di quegli anni e ripercorrono quei momenti.

A tal proposito va menzionato il ruolo importante avuto da tante associazioni di volontariato, di diverse istituzioni locali o di organismi interessati che hanno dato vita, in tutti questi anni, a numerose e significative esperienze di tutela, realizzando concreti punti di memoria. Un sicuro e deciso apporto in questo senso è stato dato dall'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia (ANPI).

Il presente disegno di legge intende, da un lato, contribuire a bloccare il fenomeno di dispersione e, dall'altro, assicurare sostegno e promozione dello Stato a quanto le realtà locali spontaneamente intendono realizzare, coordinando e integrando le iniziative di singoli e di associazioni, nello spirito di un intervento «leggero», che concede ai comuni la

facoltà di avvalersi o meno, nell'ambito del proprio bilancio, di tale proposta.

Il presente disegno di legge è composto di 3 articoli.

Nell'articolo 1 si afferma il rilevante valore storico e culturale delle testimonianze materiali della lotta di liberazione italiana, e si sottolinea il ruolo puramente promozionale dello Stato per l'opera di tutela. Il comma 2 dell'articolo 1 indica lo strumento finanziario che può permettere al singolo comune di intervenire nell'opera di salvaguardia e valorizzazione di tale patrimonio.

L'articolo 2, comma 1, prevede che il comune, annualmente, definisce la quota da riservare, su domanda dei legali rappresentanti delle associazioni partigiane o di organismi interessati, per le opere di intervento.

L'articolo 3, infine, regola l'iter di intervento, l'erogazione dei contributi concessi dal comune e l'ipotesi di revoca dei fondi, nel caso di manifesta inadempienza dei soggetti che ne beneficiano.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La Repubblica riconosce il valore storico e culturale della lotta per la liberazione e promuove la ricognizione, la manutenzione, il restauro e la valorizzazione del patrimonio storico e culturale del relativo periodo.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1 da parte dei comuni si fa fronte mediante utilizzo di quota parte delle risorse destinate al finanziamento del bilancio delle amministrazioni comunali, previste dalla dotazione del fondo nazionale ordinario di cui al comma 3 dell'articolo 34 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, entro un limite massimo di 10 milioni di euro annui.

Art. 2.

1. La parte di quota di cui all'articolo 1, comma 2, di pertinenza di ciascun comune, è definita annualmente dal relativo consiglio comunale con adeguata motivazione, tenuto conto delle domande corredate di programmi, anche pluriennali, presentati ai sensi del comma 2 del presente articolo.

2. Gli interventi realizzabili con la quota di cui al comma 1 consistono in opere di straordinaria manutenzione, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione e ampliamento, di eliminazione totale o parziale delle barriere architettoniche che sono di ostacolo alla vita di relazione dei disabili, ai sensi dell'articolo 82 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

Art. 3.

1. Per concorrere alla ripartizione della quota di cui all'articolo 1, comma 2, i legali rappresentanti delle associazioni partigiane o di organismi interessati, autorizzati a norma degli ordinamenti interni delle stesse, presentano domanda al sindaco del comune entro il 31 ottobre di ogni anno, corredandola con la documentazione del fabbisogno e con i progetti delle opere, i relativi preventivi, comprensivi dei costi della progettazione, nonché formulando eventuali proposte in ordine alla priorità, all'ammontare ed alle forme del concorso richiesto.

2. Il consiglio comunale, in presenza di necessità rilevate dal comune e di eventuali domande avanzate, in sede di approvazione del bilancio, adotta un programma ove sono determinate le opere beneficiarie, nonché l'ammontare e la forma del concorso comunale.

3. Il programma di cui al comma 2 privilegia gli interventi di recupero e ristrutturazione, e tiene altresì conto delle priorità indicate all'atto della domanda, nell'ambito di una valutazione complessiva sulle destinazioni di spesa dell'intero ammontare degli oneri.

4. L'erogazione dell'80 per cento del contributo annuale avviene entro trenta giorni dalla adozione del programma di cui al comma 2; il saldo è liquidato previa presentazione del rendiconto delle spese relative all'opera finanziata, a firma della direzione dei lavori e del rappresentante legale dell'associazione beneficiaria dell'intervento.

5. I contributi deliberati dai comuni, qualora i lavori non siano iniziati, salvo causa di forza maggiore, entro dodici mesi dell'assegnazione dei contributi stessi sono revocati.

